

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art.14 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale (CF), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Agenziale, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative ed omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema ISPRA-ARPA/APPA, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** la risoluzione adottata da questo Consiglio nella seduta del 19 marzo 2010 con la quale ha approvato il Piano triennale delle attività interagenziali 2010-2012, di cui fa parte l'Area di attività B "Monitoraggio e controlli ambientali" coordinata da ISPRA e ARPA Toscana, comprendente la Linea di attività 2010-2012 n. 3 "Focus specifici" con la Priorità 2010 n. 3.4 "Elaborazione di proposte normative in materia di campi elettromagnetici", coordinata da ISPRA;
- VISTA** la "Linea di indirizzo operativo *ad interim* ", allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante;
- VISTA** la relazione di accompagnamento del documento predisposta dal Comitato Tecnico Permanente in data 29/04/2013, contenente la proposta di "Linea di indirizzo operativo ad interim per il Sistema agenziale post approvazione del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la gestione del periodo di transizione fino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto dirigenziale delle linee guida ISPRA e delle Linee guida CEI richieste dal decreto;

CONSIDERATO che, in attesa che le Linee guida siano approvate dal MATTM e che, quindi, sia possibile applicare le previsioni del decreto-legge n. 179/2012 nella loro interezza, si pone il problema di quale comportamento le Agenzie debbano quotidianamente tenere continuando a pronunciarsi sul rispetto dei limiti e sulle istanze previste dal decreto legislativo 259/2003, facendo, pertanto, implicitamente, un'interpretazione quotidiana su come intendere le norme in questa fase.

CONDIVISO che la "Linea di indirizzo operativo" è, quindi, un documento utile a orientare le interpretazioni della norma, per dare forza e uniformità alle posizioni che si dovesse essere costretti a sostenere in eventuali contenziosi. È evidente, quindi, che la Linea di indirizzo non sostituisce la legge, ma che proprio in questa sua fase di indeterminatezza assume un valore di tutto rilievo.

VISTO l'art. 6 del proprio Regolamento di funzionamento;


adotta la seguente

DELIBERA

- 1) Il Consiglio federale adotta la "Linea di indirizzo per il Sistema agenziale post approvazione del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n.221", che è parte integrante della presente delibera, e la propone come orientamento per l'operatività del Sistema agenziale.
- 2) Impegna ISPRA a divulgare agli *stakeholder* e al MATTM la decisione presa chiarendone il significato di documento utile a orientare le interpretazioni della norma, per dare forza e uniformità agli atti che le Agenzie sono tenute a emanare quotidianamente.

Roma, 15 maggio 2015

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis



Sistema agenziale

Processo di validazione del prodotto “Linea di indirizzo operativo *ad interim* per il Sistema agenziale post approvazione del decreto-legge n. 179/2012”

Nota di sintesi per approvazione in Consiglio federale

Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto – 4. Diffusione del prodotto – 5. Parere del GIV B e del CTP.

1. Informazioni generali

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni¹, il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012.

L’art. 14, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 introduce modifiche rilevanti del DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. In particolare:

- i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;
- i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
- i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
- le tecniche di misurazione da adottare sono indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono basate sui dati tecnici e storici dell’impianto e le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
- Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore;

¹La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.

- laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
- la definizione delle pertinenze esterne, dei fattori di riduzione della potenza, dei valori di attenuazione da parte delle strutture degli edifici e la modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti devono essere definite all'interno di specifiche Linee Guida elaborate dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA che saranno approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto dirigenziale.

Il MATTM, con nota prot. DVA – 2012 – 0026318 del 31/10/2012, ha invitato l'ISPRA a provvedere alla redazione delle Linee Guida sopra citate previa approvazione del Consiglio Federale delle ARPA/APPA, il quale ha inserito l'attività nell'ambito del POD - Elaborazione di Linee Guida attuative del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012 a cura del Gdl Campi Elettromagnetici, composto dalle Agenzie di Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

In attesa che le Linee Guida siano approvate dal MATTM e che, quindi, sia possibile applicare le previsioni del decreto-legge n. 179/2012 nella loro interezza, si pone il problema di quale comportamento le Agenzie debbano quotidianamente tenere continuando a pronunciarsi sul rispetto dei limiti e sulle istanze previste dal decreto legislativo 259/2003, facendo, pertanto, implicitamente, una qualche interpretazione su come si debbano intendere le norme in questa fase.

La "Linea di indirizzo operativo *ad interim*" è, quindi, un documento molto utile per orientare le interpretazioni che, di fatto, si è costretti a fare ogni giorno, e per dare forza e uniformità, ove ce ne fosse bisogno, alle posizioni che si dovesse essere costretti a sostenere in eventuali contenziosi. È evidente, quindi, che la linea di indirizzo non sostituisce la legge, ma che proprio in questa sua fase di indeterminatezza assume un valore di tutto rilievo.

2. Sintetica descrizione del prodotto

La linea di indirizzo è articolata in un solo paragrafo, in cui dopo una sintetica introduzione sulle novità introdotte dal decreto-legge n. 179/2012, nelle more dell'emanazione delle Linee guida e in attesa che il CEI proceda alla revisione delle proprie norme 211-7 e 211-10 o alla pubblicazione di specifiche appendici a questi documenti, si dà l'indicazione di mantenere le procedure in vigore prima della pubblicazione della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sia per quanto riguarda l'effettuazione di misure in campo che per le attività di istruttoria relative all'emissione di pareri ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003.

3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

La versione finale del prodotto è stata approvata da tutti i membri del GdL di cui al primo paragrafo. È ovvio che la linea di indirizzo non può sostituire le norme vigenti e le Linee Guida che devono essere approvate dal MATTM, ma questo non è il suo motivo di essere. Questo periodo transitorio esiste, a prescindere dalla volontà del sistema agenziale, e in questo interregno le agenzie devono continuare a lavorare. La linea di indirizzo ha il pregio di consentire questo lavoro. Il GdL ha lavorato in maniera serrata e il testo delle Linee guida è già disponibile, tuttavia non è detto che i tempi della loro approvazione in sede legislativa da parte del MATTM siano brevi. In questo frangente, pertanto, è improponibile pensare ad una loro "approvazione" da parte del MATTM.

4. Diffusione del prodotto

Il destinatario del prodotto è individuato in tutto il Sistema agenziale.

5. Parere del GIV B e del CTP

Il documento è stato trasmesso al CTP in data 23/04/2013 ed è stato approvato dal CTP nella riunione del 29/04/2013. Visti i tempi ristretti, il documento è stato portato direttamente all'approvazione del CTP, e non ha compiuto il passaggio di analisi da parte del GIV B.

Sulla base di quanto indicato dal Gdl, il CTP propone che:

- il prodotto sia approvato dal Consiglio Federale con delibera, come linea di indirizzo.

Alla luce di quanto sopra, il CTP approva il prodotto "Linea di indirizzo operativo *ad interim* per il Sistema Agenziale post approvazione del decreto-legge n. 179/2012", come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" e lo trasmettono, congiuntamente alla proposta di approvazione, al Consiglio federale per il prosieguo di competenza.

Il Coordinatore del GIV B
Andrea Poggi